



# UNIVERSITA' POPOLARE POLESANA

SEDE PROVINCIALE  
Pazza Tienanmen - Rovigo

## ART. 1

### Denominazione, sede ed efficacia dello Statuto

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione di Promozione Sociale Università Popolare Polesana". Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in piazza Tienanmen, nel Comune di Rovigo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## ART. 2

### Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello specifico, l'associazione ha lo scopo di contribuire alla promozione sociale, alla formazione culturale dei propri associati, senza distinzione di nazionalità, di religione, di sesso, di età e di censo, con particolare riguardo alle persone adulte e, in ogni caso, a coloro che sono bisognosi e desiderosi di conseguire percorsi formativi e culturali nell'ottica dell'educazione permanente.

L'attività si estrinseca nell'arco di un anno denominato "anno accademico" ed inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e



della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art. 5, comma 1, lett. i);

2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5, comma 1, lett. k);

mediante la realizzazione a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti azioni:

- a) conferenze monotematiche su argomenti di spiccata attualità o di sentito interesse;
- b) corsi di formazione di cultura generale;
- c) convegni di studi e ricerche, con particolare riguardo alla storia sociale, economica e artistico – letteraria, linguistica locale e veneta in generale;
- d) corsi di studi brevi per cittadini italiani e stranieri, per favorire la loro integrazione sociale, la conoscenza, la valorizzazione delle reciproche culture;
- e) visite guidate a musei, mostre, raccolte d'arte, luoghi ed ambiti di rilevante interesse paesaggistico, architettonico e culturale sul territorio nazionale ed estero;
- f) attività di collaborazione con altri Enti, Associazioni ed Istituzioni aventi analoghe finalità di promozione socio-culturale;
- g) corsi specifici di approfondimento e di perfezionamento nei vari settori disciplinari, con particolare riguardo alle lingue straniere, all'arte, all'informatica;
- h) corsi teorici e pratici di educazione alla salute e all'acquisizione di adeguati stili di vita.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, Codice del terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

### ART. 3 Ammissione

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale



comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale.

Ci sono tre categorie di associati:

- ➔ **ordinari**: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- ➔ **sostenitori**: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- ➔ **benemeriti**: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei associati temporanei.

La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

#### ART. 4

##### Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

#### ART.5

##### Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, personale, libera e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, dai propri associati volontari, in favore della comunità e del bene comune. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### ART.6

##### Recesso ed esclusione dell'associato



La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione proposta dal Consiglio direttivo è deliberata dall'Assemblea con voto segreto a maggioranza semplice dei presenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato al quale devono essere contestati per iscritto gli addebiti mossi entro 30 giorni dall'accadimento.

E' comunque ammesso il ricorso al Giudice Ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

## Art. 7 Gli Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- ◆ Assemblea degli associati
- ◆ Consiglio direttivo
- ◆ Presidente e Vice Presidente
- ◆ Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

## ART.8 L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto da esporre almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## ART. 8 Bis Assemblea di Sezione (o separate) rif.to art. 2540 codice civile, commi 3,4,5,6

Sono convocate dal Presidente, mediante avviso esposto in luogo pubblico 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Sono presiedute dal Presidente dell'associazione o dal Vice presidente o da un delegato del Presidente.

Le Assemblee di Sezione sono formate da tutti gli iscritti nella sezione stessa, in regola con il requisito di associato dell'associazione.

Eleggono un delegato ogni 50 soci o frazione di 50 a rappresentare la Sezione nell'Assemblea generale. Su richiesta di 1/5 dei soci della sezione può essere convocata



l'Assemblea straordinaria di Sezione per proporre iniziative, attività o per esprimere pareri generali.

Le assemblee di sezione sono validamente costituite nei termini previsti per l'assemblea ordinaria e per ogni assemblea dovrà essere redatto il relativo verbale ed inviato alla sede provinciale.

#### ART.9 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sull'esclusione degli associati;
7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
8. delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti interni e loro variazioni;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### ART.10 Validità assemblee

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'associazione viene sciolta devolvendo il patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.



ART.11  
Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da numero 15 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

I Consiglieri vengono eletti fra coloro la cui candidatura sia stata proposta dagli stessi interessati, dandone preventiva comunicazione scritta alla segreteria dell'associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni, e i suoi componenti possono essere rieletti per un mandato.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale se previsto, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- nomina o rinnova il direttore didattico, il tesoriere ed il segretario amministrativo, ed eventuali altri collaboratori della struttura tecnica,
- elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione,
- stabilisce la programmazione dell'attività, tenuto conto delle proposte avanzate dalle assemblee di sezione e delle linee espresse dall'assemblea generale,
- determina l'importo della quota associativa annuale e l'entità dei contributi di partecipazione alle attività programmate, decidendo eventuali riduzioni od esoneri,
- individua i collaboratori e le modalità della loro partecipazione alle attività dell'associazione,
- formula i regolamenti interni e li sottopone all'assemblea generale,
- propone all'assemblea generale l'esclusione degli associati per perdita dei requisiti (art. 6),
- è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando è richiesto da un terzo dei suoi membri e comunque non meno di tre volte all'anno

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, da comunicarsi almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Si decade da consigliere dopo tre assenze consecutive non giustificate.

In caso di dimissioni di singoli componenti, di decadenza o nel caso previsto di indegnità e per inosservanza dei doveri il consiglio direttivo provvede alla surroga mediante nomina tra i primi non eletti.

Esauriti questi ultimi il consiglio può nominare altri soci, fatto salvo di sottoporre il provvedimento alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Nel caso che si dimetta contemporaneamente più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto.

Si procederà alla elezione del nuovo consiglio direttivo con la procedura di cui all'art. 9 del presente statuto.

Nei casi urgenti ed inderogabili il presidente può assumere i poteri del consiglio direttivo fatto salvo di sottoporre a ratifica il provvedimento nella prima riunione del consiglio direttivo utile. I verbali di ogni seduta del Consiglio, sono redatti a cura del segretario verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e dal presidente.

#### ART. 12 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 12 Il Tesoriere

Viene nominato dal Consiglio Direttivo e l'incarico ha validità triennale e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.

E' responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Incassa le quote associative e le erogazioni liberali, tiene i rapporti con le banche ed i fornitori in genere.

Cura e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Predisponde con il Presidente i mandati e le reversali.

Mette a disposizione dell'Organo di controllo la documentazione necessaria alla valutazione economico – finanziaria dell' U.P.P.

#### ART. 12 Ter Il Segretario Organizzativo



Viene nominato dal Consiglio Direttivo. L'incarico ha validità triennale e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.

Cura la gestione dell'organizzazione collaborando con il Presidente ed il Direttore didattico nello svolgimento di tutte le attività previste per il buon funzionamento dell'Associazione.

Aggiorna il registro dei soci, istruisce le domande di ammissione e conserva e registri dei verbali.

#### ART. 12 quater Il Direttore didattico

Viene nominato dal Consiglio direttivo. L'incarico ha validità triennale e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.

Il Direttore cura l'organizzazione didattica dell'UPP e ne redige la programmazione sulla base delle linee operative stabilite dal Consiglio Direttivo.

Propone la nomina dei docenti, vigila sul regolare funzionamento dell'attività didattica.

Provvede ad eventuali sostituzioni dei docenti in caso di assenza o di impedimento.

Redige in collaborazione con il Segretario organizzativo la relazione finale sull'attività didattica che espone al Consiglio direttivo.

#### ART. 13 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### ART. 14 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.





Finchè non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla legge 383/2000.

#### ART. 15

##### I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### ART. 16

##### Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2) del D. Lgs.vo 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### ART. 17

##### Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs.vo 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall' assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

E' possibile l'eventuale predisposizione del bilancio di previsione da parte del Consiglio direttivo con l'approvazione dell'Assemblea ordinaria, prevedendone la stesura di anno in anno.

#### ART. 18

##### Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### ART. 19

##### Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

#### ART. 20 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### ART. 21 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### ART. 22 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari


Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 23 Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### ART. 24 Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.



ART. 25  
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26  
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 27  
Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti istituito sulla base di quanto previsto dal previgente statuto rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza. Successivamente, le loro funzioni verranno esercitate dall'Organo di controllo previsto dal presente statuto, se ricorreranno i presupposti dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

E.1 LUG. 2019

al N. 1202 ... S3 ... Vol. \_\_\_\_\_

  
Circoscrizione Provinciale

